



GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 17/10/2012

=====

ADDI' 17/10/2012 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

POLVERINI	Renata	Presidente	DI PAOLANTONIO	Pietro	Assessore
CIOCCHETTI	Luciano	Vice Presidente	FORTE	Aldo	"
ARMENI	Fabio	Assessore	MALCOTTI	Luca	"
BUONTEMPO	Teodoro	"	SANTINI	Fabiana	"
CANGEMI	Giuseppe Emanuele	"	ZEZZA	Maria	"
CETICA	Stefano	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO: Paolo IACONIS

***** OMISSIS

ASSENTI: TUTTI PRESENTI

DELIBERAZIONE N. 468

Oggetto:

Autorizzazione alla costituzione nel giudizio promosso dinanzi alla Corte Costituzionale dal Presidente del Consiglio dei Ministri per la declaratoria di illegittimità costituzionale della L.R. 18 luglio 2012, n. 9, pubblicata nel BURL n. 31 del 24 luglio 2012.



468 17 OTT. 2012 *A*

Oggetto: Autorizzazione alla costituzione nel giudizio promosso dinanzi alla Corte Costituzionale
LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta della Presidente della Regione Lazio;

VISTO l'articolo 127 della Costituzione;

VISTO l'articolo 32 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte Costituzionale);

VISTO l'articolo 19 della Deliberazione della Corte Costituzionale 7 ottobre 2008 (Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte Costituzionale), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 novembre 2008, n. 261;

VISTO l'articolo 41 dello Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e successive modificazioni;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni;

PREMESSO che in data 21 settembre 2012 è stato notificato il ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri innanzi alla Corte costituzionale contro la Regione Lazio per la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 1 e 3 della legge regionale 18 luglio 2012, n. 9, pubblicata sul BURL n. 31 del 24 luglio 2012 "Modifiche alla legge regionale 10 novembre 1997, n. 41 (Realizzazione di aviosuperfici e campi di volo)";

PREMESSO che il ricorso suddetto è stato depositato il 1° ottobre 2012, data dalla quale decorrono i trenta giorni previsti per la costituzione in giudizio della Regione, che scadranno il 31 ottobre 2012;

CONSIDERATO che i rilievi mossi dal Governo nei confronti della legge regionale 18 luglio 2012, n. 9 non sono condivisibili, in quanto la legge in parola detta esclusivamente la disciplina urbanistico-edilizia per la realizzazione delle aviosuperfici destinate al volo da diporto, rimanendo dunque nell'ambito delle competenze regionali in materia di governo del territorio, senza incidere sugli aspetti della sicurezza del volo e dell'incolumità pubblica e di ordinamento civile e penale, materie di sicura competenza statale;

CONSIDERATA altresì, la rilevanza della legge regionale in esame, in quanto le modifiche con essa apportate alla vigente disciplina consentono di rispondere alle esigenze di miglioramento funzionale e strutturale delle aviosuperfici destinate al volo da diporto, in considerazione della crescente utilizzazione delle stesse;



468 17 OTT. 2012 *fa*

RITENUTO opportuno, a tutela del provvedimento legislativo regionale sopra menzionato, per i motivi di cui all'allegato A, parte integrante della presente deliberazione, autorizzare la Presidente alla costituzione nel giudizio promosso innanzi alla Corte Costituzionale, dandone comunicazione al Consiglio regionale;

all'unanimità

DELIBERA

per le motivazioni esposte nelle premesse,

- di prendere atto dei motivi a tutela della L.r. 9/2012 illustrati nell'allegato A, parte integrante della presente deliberazione;
- di autorizzare la Presidente alla costituzione nel giudizio promosso innanzi alla Corte Costituzionale dal Presidente del Consiglio dei Ministri per la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 1 e 3 della legge regionale 18 luglio 2012, n. 9, pubblicata sul BURL n. 31 del 24 luglio 2012 "*Modifiche alla legge regionale 10 novembre 1997, n. 41 (Realizzazione di aviosuperfici e campi di volo)*", dandone comunicazione al Consiglio regionale.

La presente deliberazione sarà trasmessa alla struttura "Avvocatura Regionale" per lo svolgimento dei successivi atti di competenza e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

LA PRESIDENTE : F.to Renata POLVERINI
IL SEGRETARIO : F.to Paolo IACONIS

ROMA 17 OTT. 2012





ALLEG. alla DELIB. N. 468 *fn*
DEL 17 OTT. 2012



ALLEGATO A

Legge regionale 18 luglio 2012, n. 9, pubblicata sul BURL n. 31 del 24 luglio 2012 "Modifiche alla legge regionale 10 novembre 1997, n. 41 (Realizzazione di aviosuperfici e campi di volo)",

In merito al ricorso innanzi alla Corte Costituzionale, avverso la legge regionale in epigrafe, promosso dal Consiglio dei Ministri, con deliberazione del 14 settembre 2012 e notificato in Regione in data 21 settembre 2012, si osserva quanto segue.

Con il ricorso in esame il Governo ha impugnato l'articolo 1 della legge regionale 9/2012, in quanto introdurrebbe una nuova classificazione delle aviosuperfici e cioè i "campi di volo", non contemplata dalla normativa statale di cui al DM 1° febbraio 2006 nonché la previsione di una serie di attività esercitabili nelle aviosuperfici, non corrispondenti a quelle indicate dalla citata normativa statale. Inoltre l'articolo 3 disporrebbe in materia di responsabilità dei piloti e dei gestori, sempre in maniera non coincidente con il DM sopra detto.

Tutte queste disposizioni sono giudicate in contrasto con la normativa statale e lesive delle competenze dello Stato in materia di sicurezza, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera h), Cost. e in materia di ordinamento civile e penale, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera l), Cost..

A riguardo si evidenzia che le disposizioni della legge regionale osservate sono identiche alle previgenti disposizioni della l.r. 41/1997, come pure la normativa statale previgente rispetto al DM 1° febbraio 2006 (DM 10/3/1988). Né è cambiato l'assetto di competenze riguardo alle materie sicurezza e ordinamento civile e penale.

Pertanto sembra di poter affermare che la legge regionale è intervenuta, ora come allora, non in materia di sicurezza, bensì di governo del territorio, nella sua declinazione edilizia e urbanistica. Le richiamate disposizioni del DM, che si presumono violate, non appaiono connesse alla sicurezza delle aviosuperfici e all'esercizio del volo da diporto e conseguentemente, essendo contenute in un DM, non possono vincolare la legislazione regionale.

Peraltro, anche a voler ammettere che un DM possa vincolare la legislazione regionale, le norme regionali, più che essere in contrasto con il DM, ne rappresentano più propriamente una specificazione, un'integrazione. Si pensi ai campi di volo, già disciplinati dalla normativa regionale previgente, categoria ricompresa nelle aviosuperfici e individuata dalla legge regionale ai soli fini urbanistici, per introdurre un regime edilizio-urbanistico differenziato. La l.r. ha previsto, infatti, la necessità di procedere ad una variante agli strumenti urbanistici comunali nel caso di



“aviosuperfici”, in quanto certamente più impattanti rispetto all’assetto territoriale deputato ad ospitarle, mentre ha previsto un semplice regime autorizzativo dei ed campi di volo, ritenuti meno invasivi dal punto di vista urbanistico, in quanto privi di strutture permanenti, perché destinati ad ospitare manifestazioni occasionali di velivoli che non necessitano di stazionamento permanente.

Circa la presunta non corrispondenza delle attività previste dalla l.r. 9/2012, con quelle del DM 1/2/2006, deve tuttavia osservarsi che non si rinviene nella norma statale (art. 6) un espresso divieto delle attività consentite con la l.r. 9/2012 (peraltro già individuate nella normativa previgente).

In relazione a quanto osservato riguardo all’art. 2 bis introdotto dalla l.r. 9/2012, si ritiene che la norma non introduca novità rispetto alla disciplina di cui al DM 1/2/2006, ma sia meramente riprodottriva delle previsioni statali, con formulazioni del tutto generiche, peraltro di rinvio alla normativa vigente. Non sembra dunque sostenibile che la norma regionale determini una limitazione della responsabilità di piloti e gestori rispetto a quanto previsto dalla richiamata normativa statale, sia per la genericità delle locuzioni utilizzate, prive di qualsivoglia carattere di tassatività, sia per l’espreso rimando a quanto previsto dalla normativa vigente, con salvezza quindi delle previsioni del DM.

Per quanto illustrato, si ritiene che non siano lese le competenze statali in materia di sicurezza e ordinamento civile e penale, di cui all’articolo 117, secondo comma, lettere h) e l), Cost.

